

COMUNE DI SCANDICCI

(Città Metropolitana di Firenze)

**SCHEMA DI CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI SCANDICCI
E _____ PER L’AFFIDAMENTO DELLA
TUTELA E MANUTENZIONE DEL GIARDINO DI VIA DELLE BAGNESE
N. 22/C, ADIBITO A USO PUBBLICO, POSTO NEL QUARTIERE DI
SAN GIUSTO-LE BAGNESE.**

- Il Comune di Scandicci (FI) (Cod. Fisc. e P.IVA 00975370487), nella persona del Dirigente del Settore 5 – Servizi Tecnici e Lavori pubblici del Comune di Scandicci, *(omissis)*, nato a *(omissis)* il *(omissis)*, e domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale interviene nel presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 nonché dell’art. 67 dello Statuto del Comune, esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune medesimo;

e

- *(aggiudicatario)*, con sede legale in *(omissis)*, Via/Piazza *(omissis)*, C.F./P.IVA *(omissis)*, legalmente rappresentato *(omissis)*, nato a *(omissis)* il *(omissis)*.

(Eventuale) Prendendo atto che *(aggiudicatario)* sopra indicato è iscritto *(indicare registro ed estremi iscrizione)*.

PREMESSO

- che l’art. 118 della Costituzione impone all’ente locale di favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;

- che il TUEL, D.Lgs 267/2000 art. 3, comma 5, prevede che i Comuni

possono svolgere le loro funzioni anche attraverso le attività che possono

essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e

delle loro formazioni sociali;

- che il D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 recante il Codice del Terzo settore

riconosce il valore e la funzione degli enti del terzo settore,

dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e ne promuove lo sviluppo

salvaguardandone la spontaneità ed autonomia e ne favorisce l'apporto

originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità

sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni e

gli Enti locali;

- che il Comune di Scandicci, nell'ottica di una gestione organica delle aree

verdi del proprio territorio, vista l'importanza che esse rivestono per il ruolo

primario di svago e aggregazione sociale, allo scopo di favorire una

coscienza collettiva sul senso di comunità, valorizzare e promuovere la

sussidiarietà, riconoscendo il protagonismo dei cittadini singoli ed associati

e, nel contempo, migliorare lo standard conservativo e funzionale delle

aree verdi nella disponibilità e gestione comunale, intende coinvolgere i

soggetti senza scopo di lucro al fine di supportare l'Amministrazione

Comunale nella tutela e manutenzione dello spazio verde posto nel

Comune di Firenze ed in prossimità del quartiere San Giusto Le Bagnese,

in Via delle Bagnese n. 22/C pervenuto in forza del contratto di comodato

del 2 aprile 2019 sottoscritto fra il Comune di Scandicci e la società

proprietaria Immobiliare Primavera S.r.l. di Lastra a Signa;

- che il giardino in questione è costituito da un'area pari a 5.625 mq,

riportata nella, planimetria allegata alla presente convenzione, e

identificata al Catasto terreni del Comune di Firenze nel foglio di mappa n.

113 dalle particelle n. 256 e n. 257.

- che, con specifico avviso pubblico, approvato con Determina dirigenziale

del Settore 5 – Servizi Tecnici e Lavori Pubblici n. ____ del _____

è stata richiesta la disponibilità, ai soggetti individuati nel Codice del terzo

Settore all'art. 4, nonché a comitati di cittadini volontari, a manifestazione il

proprio interesse a svolgere le attività di tutela e manutenzione dell'area in

oggetto;

- che a seguito dell'istruttoria svolta da apposita Commissione nominata e

presieduta dal Dirigente del Settore 5 – Servizi Tecnici e Lavori Pubblici (o

persona da lui delegata), è stata selezionata (*specificare tipologia*

omissis), denominata (*omissis*), (*eventuale*) iscritto/a al n. _____ del

Registro _____ della Regione Toscana per lo

svolgimento della seguente attività:

_____,

all/alla quale, con successiva Determina dirigenziale del Settore 5 – Servizi

Tecnici e Lavori Pubblici n. ____ del _____, è stato/a aggiudicato

l'affidamento della manutenzione e cura dell'area in oggetto.

Tutto quanto sopra premesso,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione regola i rapporti che si instaurano tra il Comune

di Scandicci e (*denominazione assegnatario*) per la realizzazione di

interventi di tutela e manutenzione dell'area in oggetto, così come sotto

meglio dettagliato:

	<ul style="list-style-type: none"> tutela igienico-ambientale dell'area verde, comprensiva di vigilanza 	
	e raccolta di rifiuti e materiali di risulta a qualunque titolo presenti;	
	<ul style="list-style-type: none"> vigilanza, rispetto del regolamento d'uso del giardino e dei divieti 	
	presenti;	
	<ul style="list-style-type: none"> lavorazioni di cespugli, arbusti e siepi con la possibilità per 	
	l'Amministrazione di prevedere anche altre attività tra le quali:	
	lavorazioni del terreno, eventuali concimazioni, innaffiatura, piccole	
	riparazioni di arredi;	
	<ul style="list-style-type: none"> servizio di apertura e chiusura dei cancelli di accesso all'area 	
	verde;	
	<ul style="list-style-type: none"> raccolta e conferimento dei rifiuti provenienti dall'area verde e dei 	
	materiali di risulta conseguenti alle lavorazioni ai punti di raccolta	
	indicati dalla U.O. 5.3 Ambiente e Verde (cestini interni e/o	
	cassonetti esterni) al fine del successivo ritiro a cura di Alia Servizi	
	Ambientali S.p.a. o altro gestore rifiuti incaricato	
	dall'Amministrazione Comunale.	
	E' escluso dalla presente convenzione il manufatto edilizio presente nel	
	giardino e l'area su cui insiste lo stesso poiché non rientrante nella	
	gestione dell'Amministrazione Comunale.	
	Art. 2 – ATTIVITA' A CARICO DELL'ASSEGNETARIO	
	L'assegnatario (<i>specificare</i>) si impegna, a propria cura e spese, a	
	garantire il libero accesso a tutte le persone ed ai lavori di tutela e	
	manutenzione dell'area verde assegnata e, nello specifico:	
	<ul style="list-style-type: none"> tutela igienico-ambientale dell'area verde, comprensiva di vigilanza e 	
	raccolta di rifiuti e materiali di risulta a qualunque titolo presenti e	
	4	

pulizia almeno una volta a settimana dell'area stessa;

- vigilanza rispetto del regolamento d'uso del giardino e dei divieti presenti;
- tutela igienico-sanitaria con pulizia delle attrezzature ludiche ed arredi nel rispetto delle misure di contenimento del contagio da Covid-19 o simili;
- lavorazioni del terreno ed eventuali concimazioni;
- raccolta e conferimento dei rifiuti provenienti dall'area verde e dei materiali di risulta conseguenti alle lavorazioni ai punti di raccolta indicati dalla U.O. 5.3 Ambiente e Verde (cestini interni e/o cassonetti esterni) al fine del successivo ritiro a cura di Alia Servizi Ambientali S.p.a. o altro gestore rifiuti incaricato dall'Amministrazione comunale;
- innaffiatura;
- piccole riparazioni in genere (ad es. edili, meccaniche, di falegnameria, ecc...);
- ispezione visiva e verifica periodica dello stato di manutenzione dell'area verde, incluso arredi, attrezzature ludiche, vialetti, recinzioni, cancelli, alberature, ecc..., avendo cura, in caso di riscontro di potenziali pericoli, di provvedere all'interdizione dell'accesso o dell'uso e alla segnalazione alla U.O. 5.3 Ambiente e Verde per i provvedimenti di competenza;
- comunicare al Comune, la presenza di materiali ingombranti quali ad esempio, tronchi d'albero, elettrodomestici abbandonati, affinché provveda alla relativa rimozione tramite l'intervento di Alia Servizi

Ambientali S.p.A.;

- apertura e chiusura del cancello di ingresso posto su Via delle Bagnese in orario concordato con il Comune e comunque in grado di garantire l'apertura del giardino per almeno 12 ore giornaliere in periodo invernale ed almeno 16 ore in orario estivo;
- attività di manutenzione ordinaria sul patrimonio arboreo presente su indicazione della U.O. 5.3 Ambiente e Verde;
- ogni altra attività necessaria alla manutenzione, tutela e gestione del giardino, escluso solo: interventi di potatura di alberi di alto fusto e di altezza superiore a 4 m, espianco di ceppaie, valutazione tecnica alberatura, abbattimento alberi.

Non rientra nell'attività oggetto della presente convenzione lo sfalcio dell'erba del giardino poiché gestito dal Comune con contratto di servizio ad Alia Servizi Ambientali S.p.A.

Art. 3 - OBBLIGHI A CARICO DELL'ASSEGNATARIO E DEL PERSONALE IMPIEGATO NELLE ATTIVITA'

L'assegnatario dovrà:

- rispettare il contratto di comodato tra Comune di Scandicci e proprietà Immobiliare Primavera S.r.l e consentire a quest'ultima in qualunque momento l'accesso all'area;
- consentire il libero accesso al giardino con i soli limiti dettati dall'orario di apertura e dalle condizioni di sicurezza;
- gestire le chiusure/aperture e le limitazioni in base alle segnalazioni di vigilanza, allerta o allarme per eventi meteorologici comunicate dalla Protezione civile anche attraverso l'attivazione di canali di

600bis, 600ter, 600quater, 600quinqes e 609undecies del c.p.

L'Amministrazione Comunale può riservarsi di richiedere la sostituzione del personale addetto al servizio richiesto ritenuto non idoneo o inadatto. In tal caso l'aggiudicatario dovrà provvedere alla sostituzione nel termine massimo di tre giorni.

Art. 4 - DIVIETI A CARICO DELL'ASSEGATARIO

E' vietato all'assegnatario cedere a terzi le attività oggetto della presente convenzione. L'assegnatario si impegna altresì a non ostacolare, modificare o alterare la fruibilità dell'area, che rimane a tutti gli effetti destinata a verde pubblico, garantendo l'accesso a chiunque, nei limiti e con le modalità stabilite dalla normativa vigente, pena risoluzione convenzione.

Art. 5 - OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Sono normalmente a carico dell'Amministrazione Comunale, con i limiti e le condizioni previste nel contratto di comodato dell'area tra Comune di Scandicci e la proprietà Immobiliare Primavera S.r.l.:

1. gli interventi sugli alberi previsti nel contratto di comodato a carico del Comune di Scandicci e non oggetto dell'assegnazione di cui al presente avviso (quali, ad es., l'abbattimento di alberi morti o pericolosi);
 2. la fornitura e messa a dimora di materiale vegetale (arbusti) e arredi (panchine, cestini portarifiuti, attrezzature ludiche, fontanelle, ecc...).
- Tali interventi potranno essere realizzati anche dagli assegnatari previo accordo con la U.O. 5.3 Ambiente e Verde del Comune di Scandicci;
3. il controllo statico delle alberature;

a quanto previsto dalla L.R. n. 65 del 22 luglio 2020 stabilendo il tetto massimo di € 5.000,00 (euro cinquemila/00) all'anno, incluso iva e oneri fiscali sulla base della tipologia delle attività svolte e consistenza dell'area, corrisposto dietro presentazione di idonea documentazione fiscale giustificativa.

Il contributo non potrà essere comunque superiore al 78% delle spese effettivamente sostenute per l'attività svolta.

Sono ammessi al contributo, fino alla concorrenza massima dell'importo sopra indicato, i seguenti oneri e spese:

- spese sostenute per la copertura assicurativa dei volontari;
- spese sostenute per manutenzione, riparazione, sostituzione e acquisto dei mezzi d'opera;
- spese sostenute per attrezzature necessarie all'attività di manutenzione e tutela dell'area verde;
- spese sostenute per acquisto di materiali di consumo per minuto mantenimento e per interventi inerenti alla minuta manutenzione di impianti, attrezzature, arredi fissi, recinzione, ecc.... presenti nell'area affidate in gestione;
- spese sostenute per eventuali acquisti di concime o materiale e articoli di floricoltura;
- spese vive sostenute dai volontari: attrezzature, vestiario, trasporti (carburanti e rimborso spese per trasporto pubblico, ecc...);
- spese sostenute per conferimenti in appositi punti raccolta dei materiali di risulta provenienti dalle lavorazioni sulle aree verdi;
- eventuali oneri relativi ai consumi di energia elettrica e di acqua

	correlati direttamente alle specifiche attività di manutenzione del verde;	
	<ul style="list-style-type: none"> • spese generali relative e correlate alla specifica attività della presente convenzione. 	
	Le spese non ritenute pertinenti alla convenzione non rientreranno nel calcolo del contributo forfettario.	
	L'entità del contributo forfettario riconosciuto potrà essere ridotto in caso di inadempienze e attività non eseguite correttamente, nella misura stabilita dalla U.O. 5.3 Ambiente e Verde, fatto salvo il risarcimento di eventuali danni.	
	La penale per eventuali ritardi ed inadempienze agli obblighi convenzionali viene stabilita in € 20/giorno.	
	Per la corresponsione del contributo l'assegnatario, dovrà fornire entro il 31 gennaio dell'anno successivo allo svolgimento delle attività previste in convenzione:	
	<ul style="list-style-type: none"> • idonea e regolare documentazione fiscale giustificativa (tra cui dovrà obbligatoriamente comparire la polizza assicurativa anticipata di cui all'art. 18 del D. Lvo 3 luglio 2017 n. 117); 	
	<ul style="list-style-type: none"> • dichiarazione del Legale Rappresentante che, ai sensi del DPR 445/2000, attesti che la documentazione presentata, inerente gli oneri ed alle spese sostenute, è attinente alle attività previste dalla presente convenzione; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • relazione annuale di riepilogo delle attività svolte. 	
	Art. 7 - COPERTURA ASSICURATIVA	
	Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del Dlgs n.117/2017 gli enti del terzo	
	11	

settore che si avvalgono di volontari sono obbligati ad assicurarli con capitali assicurati non inferiori a €60.000,00 in caso morte e € 80.000,00 in caso invalidità permanente, per persona, ed inoltre da assicurazione per la responsabilità civile per i terzi e i prestatori di lavoro, con adeguati massimali. I relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione ai sensi dell'art.18 co.3 della suddetta Legge.

L'assegnatario s'impegna a fornire tempestivamente copia della/e polizza/e al Comune di Scandicci.

Tutto il personale operante per conto dell'aggiudicatario dovrà essere regolarmente assicurato ai sensi dell'art. 18 del D.Lvo 3 luglio 2017 n. 117 e della Legge n. 266/1991 s.m.i. art. 4 e 7 comma 3, e D.M. attuativo.

L'aggiudicatario, infatti, deve dimostrare al momento della firma della presente convenzione, il possesso di idonea polizza assicurativa a tutela dei rischi di malattia e infortunio relativo al tipo di attività svolta, unitamente alla responsabilità civile verso terzi, nonché per i mezzi d'opera che vengono impiegati, attraverso presentazione di documenti attestanti quanto sopra o dietro rilascio di autocertificazione da parte del sottoscrittore della presente convenzione.

Il rapporto con l'eventuale personale dipendente o libero professionale è regolato dai contratti di lavoro in vigore e dalla normativa previdenziale e fiscale in materia e non è oggetto della presente convenzione.

Il rimborso economico di cui all'art. 2 della convenzione rimborsa pro-quota le coperture assicurative dei volontari.

Art. 8 - RESPONSABILITA'

L'aggiudicatario riconosce di sua esclusiva pertinenza l'osservanza di tutte le norme di sicurezza e prevenzione e la predisposizione delle misure di tutela dei volontari/personale partecipante alle attività inerenti la presente convenzione.

L'aggiudicatario è direttamente responsabile della condotta dei volontari/personale impiegato nello svolgimento del servizio, sia nei riguardi dell'Amministrazione che di terzi.

L'Amministrazione non è responsabile dei danni eventualmente causati al personale impiegato nel servizio, che possano derivare da comportamenti di terzi estranei all'Amministrazione.

Art. 9 - ULTERIORI IMPEGNI DELL'AGGIUDICATARIO

(eventuale, il testo potrà subire modifiche a seconda di quanto dichiarato in sede di manifestazione di interesse) L'aggiudicatario si impegna:

- a collaborare, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, nel supportare logisticamente e strumentalmente attività ed iniziative istituzionali del Comune di Scandicci;
- a svolgere tutte le attività di tutela e manutenzione, così come dettagliate all'art. 2 della convenzione, ed a gestire tutte le porzioni di area indicate in planimetria.

Art. 10 – DURATA

La convenzione che sarà sottoscritta con l'assegnatario individuato per la tutela e manutenzione dell'area verde avrà validità per gli anni 2021, 2022 e 2023 e, comunque, fino al 31/12/2023. La convenzione potrà essere rinnovata, una sola volta, per un ulteriore triennio, a seguito di valutazione positiva da parte dell'Amministrazione Comunale circa la rispondenza

dell'attività svolta a criteri di interesse pubblico e di convenienza.

**Art. 11 - INADEMPIENZE E MOTIVI DI RISOLUZIONE DELLA
CONVENZIONE**

Fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti, la convenzione sarà risolta per inadempienza dell'assegnatario nei seguenti casi:

- obbligatoriamente nei casi di perdita dei requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs.50/2016;
- obbligatoriamente nel caso che nell'arco della durata della convenzione l'Assegnatario sia stato oggetto di n.3 contestazioni formali circa inadempienze ai propri obblighi;
- nel caso che, a insindacabile giudizio della U.O. 5.3 Ambiente e Verde, vi sia stata una grave inadempienza agli obblighi convenzionali previa contestazione formale;
- nei casi previsti dall'art.108 Risoluzione del D.Lgs.50/2016.

L'Amministrazione Comunale può sospendere temporaneamente la convenzione e può revocarla a fronte del sopravvenire di fatti o atti di prevalente interesse pubblico, senza che l'assegnatario abbia nulla a pretendere.

Qualora l'assegnatario intenda recedere dalla convenzione sottoscritta con il Comune di Scandicci deve darne preavviso per iscritto con un anticipo di almeno 3 (tre) mesi rispetto alla data in cui intende interrompere le attività oggetto di convenzione.

Nel caso la proprietà (il comodante) chieda la restituzione del giardino, la convenzione s'intenderà contestualmente sciolta ipso iure senza alcuna

responsabilità ed oneri tra le parti.

Art. 12 - REGISTRAZIONI

La presente convenzione viene stipulata in forma di scrittura privata. Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2°, del D.P.R. n. 634 del 26/10/1972 e successive modifiche, a cura e spese della parte che ne avrà richiesto la registrazione.

Art. 13 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., tutti i movimenti finanziari relativi alle attività devono essere registrati su apposito conto corrente dedicato e debbono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo dei suddetti strumenti di pagamento costituisce causa di risoluzione della convenzione.

L'aggiudicatario individuato, con la sottoscrizione della convenzione, si assume tuttigli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come disciplinati dalla Legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i..

Art. 14 - ONERI A CARICO DELL'ASSEGNATARIO

(eventuale) La presente convenzione è esente dal pagamento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5, del D.Lgs. 117/2017.

(eventuale) Tutte le spese e gli adempimenti di carattere fiscale relativi alla convenzione che sarà sottoscritta tra le parti sono a carico dell'assegnatario, il quale non ha possibilità alcuna di rivalsa nei riguardi del Comune di Scandicci.

Sono altresì a carico dell'assegnatario tutti gli adempimenti previsti dal

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. che non siano nel presente atto posti espressamente a carico del Comune di Scandicci e della proprietà, in particolare, sono a carico dell'assegnatario tutti gli oneri ed adempimenti relativi alla informazione, formazione, dpi, ecc... del personale, volontario e non, impiegato.

Art. 15 - TUTELA DELLA PRIVACY E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il Comune di Scandicci, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, comunica che i dati personali conferiti relativamente alla presente convenzione saranno trattati sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicitaria ed istituzionale e per i connessi eventuali obblighi di legge. Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi momento è possibile esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Scandicci [email – privacy@comune.scandicci.fi.it]

Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali il contraente potrà visitare il sito www.comune.scandicci.fi.it e scaricare l'informativa completa al seguente url:

<http://www.comune.scandicci.fi.it/index.php/privacy/6198-privacyregolamento-ue-6792016-e-dirittidellinteressato.Html>.

Art. 16 - FORO COMPETENTE

Competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza della presente convenzione la competenza è del Foro di Firenze, con rinuncia a qualsiasi altro.

Per il Comune di Scandicci, Ing. *(omissis)*

Per Aggiudicatario *(denominazione)*, Legale Rappresentante *(omissis)*